

Ai gentili clienti
Loro sedi

Prossimo appuntamento con lo spesometro: 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **il prossimo appuntamento con lo spesometro** (o elenco e clienti e fornitori - Iva 2013) **è fissato alla data del 10 aprile 2014 per i contribuenti mensili ed al 20 aprile per tutti gli altri.** In particolare, l'obbligo di comunicazione riguarderà **tutti i soggetti passivi ai fini di Iva**, con esclusione degli enti pubblici, già dispensati in sede delle comunicazioni coi dati relativi al 2012, e di chi si avvale **delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile. Rispetto al precedente invio** (relativo alle operazioni del 2012), quello in scadenza il prossimo mese di aprile dovrà essere rispettato anche da **una nuova categoria di contribuenti**, finora esclusa. Ci si riferisce, in particolare, **alle imprese agricole esonerate ai fini dell'Iva in quanto nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro** e costituito **per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli.** Andranno comunicate **all'erario le seguenti operazioni:** *i) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute* per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall'importo; *ii) cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura*, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva. **Dovranno rispettare le suddette scadenze** – avvalendosi del medesimo modello comunicativo - anche i seguenti contribuenti: *i) i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo* – ai sensi dell'art. 3, co, da 1 a 2 bis del DL 2 Marzo 2012 n. 16 – **per comunicare gli acquisiti in contanti pari o superiori a 1.000 euro**, da parte di soggetti residenti in **Paesi extra-UE e in relazione a beni e servizi legati al turismo;** *ii) gli operatori commerciali che svolgono le attività di leasing finanziario ed operativo*, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, **che si avvalgono della facoltà di utilizzare il nuovo modello polivalente**, per comunicare i dati dei clienti con cui hanno stipulato i contratti di locazione

noleggio dei predetti beni.

Presupposti soggettivi della comunicazione

L'art. 2, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha **modificato** l'art. 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito **l'obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.**

Con l'intervento normativo in commento viene previsto, rispetto alla disciplina previgente, **che:**

- **per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, quale che sia l'importo, **l'obbligo della comunicazione è assolto con la trasmissione**, per ciascun cliente e fornitore, **dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.**
- **per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a 3.600 euro**, comprensivo dell'IVA.

I soggetti obbligati alla comunicazione in esame **sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta**, ivi inclusi i soggetti in contabilità semplificata. Tali soggetti devono comunicare all'amministrazione finanziaria:

- ✓ **i dati concernenti le operazioni rese** a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (**clienti**);
- ✓ **i dati concernenti le operazioni ricevute** da soggetti titolari di partita IVA (**fornitori**);
- ✓ **i dati delle operazioni rese a consumatori finali** nei confronti dei quali non sono state emesse fatture.

Altri Soggetti tenuti all'obbligo della comunicazione

Enti non commerciali per le operazioni (rese e ricevute) riferibili all'attività commerciale o agricola (ancorché la stessa non sia svolta in modo prevalente).

Per tali categorie, nelle risposte a quesiti pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 23.1.2014 sono stati forniti taluni chiarimenti. In particolare, è stato precisato che:

- ✦ **per i soggetti con detrazione forfetizzata** di cui alla L. 398/91, **l'obbligo di comunicazione si riferisce non solo alle operazioni attive commerciali**, ma anche a quelle passive, ancorché non soggette a registrazione. Infatti, l'obbligo comunicativo è correlato **alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute** e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all'emissione della fattura;

♦ per gli acquisti promiscui degli enti non commerciali, vanno comunicati, di regola, **i soli importi relativi all'attività commerciale**; tuttavia, in caso di difficoltà a distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale da quelli riguardanti l'attività istituzionale, è possibile comunicare l'intero importo della fattura.

I soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale

Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per le operazioni rilevanti ai fini IVA

I curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa

I soggetti che optano per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 L. 23.12.2000 n. 388

I soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis DPR 633/72

Rispetto al precedente invio (relativo alle operazioni del 2012), quello in scadenza il prossimo mese di aprile **dovrà essere rispettato anche da una nuova categoria di contribuenti**, finora esclusa. Ci si riferisce, in particolare, **alle imprese agricole esonerate ai fini dell'Iva in quanto nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli**.

Osserva

Si tratta **di soggetti che non hanno alcun obbligo contabile** ma solo la conservazione delle autofatture di vendita emesse dagli acquirenti e le fatture di acquisto ricevute, numerate progressivamente: per poter **adempiere alla compilazione e trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori 2013**, detti contribuenti **dovranno ricostruire le anagrafiche sia dei soggetti obbligati che dei loro clienti e fornitori**.

Esiste, altresì, una tipologia di contribuenti che, sebbene non interessati dalla scadenza in oggetto, **devono pianificare contabilmente lo spesometro per il prossimo periodo d'imposta**: ci si riferisce, in particolare, **ai commercianti al minuto** che a richiesta del cliente emettono fattura e **che annotano l'importo unitamente ai corrispettivi giornalieri** (articolo 24, comma 2 del Dpr 633/72).

Osserva

Rammentiamo, infatti, che il **provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 2013/94908 del 2 agosto 2013**, aveva disposto che, relativamente alle operazioni avvenute

negli anni 2012 e 2013, **si sarebbero dovute comunicare soltanto le operazioni attive per le quali era stata emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva.**

Dagli invii del 2014, quindi, **dovranno essere comunicate tutte le operazioni certificate da fattura**, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, **così come se l'emissione della fattura fosse obbligatoria**. In sostanza, a partire dall'anno 2014 **l'emissione della fattura determina l'obbligo di indicare l'operazione nell'elenco clienti.**

Sono esclusi dall'obbligatorietà della trasmissione della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

- ✓ i **contribuenti minimi**;

Osserva

L'esonero, tuttavia, non opera se, in corso d'anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, **vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato** (circolare n. 24/E/2011). In linea generale, quindi, **la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 euro**, determina l'obbligo di comunicare **le operazioni poste in essere solo dall'annualità successiva** (documento Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2011, § 5)

- ✓ lo **Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali**, diverse da quelle previste dall'art. 4 DPR 26.10.1972 n. 633.

Termini di invio della comunicazione

Sono previsti termini differenziati di trasmissione delle comunicazioni delle operazioni rilevanti per l'annualità 2013, tra i soggetti che effettuano le liquidazioni dell'imposta sul valore aggiunto mensilmente dai soggetti che effettuano la stessa trimestralmente.

Per le comunicazioni relative al 2013 e annualità successive:

- ✓ i soggetti che effettuano la **liquidazione mensile** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, **trasmetteranno la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo** (per il 2013, 10 aprile 2014) a quello di riferimento;
- ✓ **gli altri soggetti**, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, **trasmetteranno la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo** (per il 2013, 20 aprile 2014) a quello di riferimento.

SPESOMETRO - NUOVI TERMINI di INVIO		
Annualità di riferimento	Liquidazione Iva nell'annualità di riferimento	Termine ultimo di trasmissione spesometro
2013 e seguenti	MENSILE	10.04 anno successivo
	TRIMESTRALE	20.04 anno successivo
	ANNUALE	

Dovranno rispettare le suddette scadenze – avvalendosi del medesimo modello comunicativo - anche **i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate**, ovvero di agenzia di viaggi e turismo – ai sensi dell'art. 3, co, da 1 a 2 bis del DL 2 Marzo 2012 n. 16 – **per comunicare gli acquisiti in contanti pari o superiori a 1.000 euro**, da parte di soggetti residenti in **Paesi extra-UE e in relazione a beni e servizi legati al turismo**.

Anche gli operatori commerciali che svolgono **le attività di leasing finanziario ed operativo**, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, **che si avvalgono della FACOLTA' di utilizzare il nuovo modello polivalente**, per comunicare i dati dei clienti con cui hanno stipulato i contratti di locazione noleggio dei predetti beni, devono rispettare **le nuove scadenze previste per lo "spesometro"**, sopra riportate.

Aspetti sanzionatori

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri **si applica la sanzione** di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471", quindi, **da 258,00 euro a 2.065,00 euro**.

Osserva

È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97. **È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo**, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO